



Regolamento per la procedura per la composizione degli organi statutari



REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Requisiti etici, di professionalità e di competenza
- Articolo 3 - Criteri per le nomine

TITOLO II – NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO GENERALE

- Articolo 4 - Designazioni riservate ai soggetti designanti esterni
- Articolo 5 - Designazioni riservate all'Assemblea dei Soci
- Articolo 6 - Documentazione
- Articolo 7 - Nomine

TITOLO III - NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE, DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

- Articolo 8 - Procedura di nomina del Presidente
- Articolo 9 - Procedura di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione
- Articolo 10 - Procedura di nomina del Vice Presidente
- Articolo 11 - Procedura di nomina dei componenti del Collegio sindacale e affidamento della revisione legale dei conti
- Articolo 12 - Documentazione

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 13 - Sostituzione di componente di organi in corso di mandato
- Articolo 14 - Pubblicità
- Articolo 15 - Comunicazioni ed entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 4, dello Statuto della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (d'ora in avanti: "Statuto"), specifica i requisiti e disciplina le procedure per la candidatura, la designazione e la nomina dei componenti del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, nonché del Presidente e del Vice Presidente, anche in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio SpA e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015 (di seguito "Protocollo d'intesa").

2. Tali procedure devono assicurare una trasparente composizione degli organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo Statuto, nonché salvaguardare l'indipendenza e la terzietà della Fondazione (art. 4, comma 4, dello Statuto).

Articolo 2 – Requisiti etici, di professionalità e di competenza

1. I candidati alla carica di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione, fatti salvi i requisiti di onorabilità e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli artt. 7 e 9 dello Statuto, devono possedere comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economiche o finanziarie, attraverso un'adeguata esperienza, come previsto negli artt. 18, comma 2, e 22, comma 3, dello Statuto. Devono inoltre avere piena capacità d'agire ed essere di specchiata moralità e di indiscussa probità. In particolare non possono ricoprire cariche coloro che abbiano cause pendenti con la Fondazione e siano stati, con sentenza passata in giudicato, condannati al risarcimento di danni cagionati alla Fondazione e che comunque si trovino in situazioni di conflitto di interessi con la stessa.

2. I candidati alla carica di componenti del Collegio sindacale, fatte salve le cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli artt. 7 e 9 dello Statuto, devono possedere i requisiti previsti dallo Statuto e dal comma 1 del presente articolo e, inoltre, devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo contabile e di legalità, come previsti dalle norme vigenti per le società per azioni sul Collegio sindacale.

Articolo 3 – Criteri per le nomine

1. I componenti del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione devono essere residenti per almeno i quattro quinti da non meno di tre anni nel territorio di prevalente attività della Fondazione.

2. Per l'accesso agli organi sono essenziali le qualità personali dei candidati, senza discriminazioni e assicurando l'adeguata rappresentatività negli stessi dei due generi, nella misura minima di un terzo per ciascuno.

3. Nell'avviare le procedure di nomina e al fine di realizzare una razionale e adeguata rappresentanza delle varie competenze occorrenti per il raggiungimento dei fini della Fondazione, possono essere specificate le professionalità richieste ai candidati alla carica di componente del

Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione, anche con riguardo ai settori di intervento, nonché alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione medesima.

4. Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, ai fini della migliore composizione del Consiglio generale, in occasione del rinnovo dello stesso la Fondazione verifica nelle modalità previste dalle disposizioni statutarie che i soggetti designanti continuino a essere rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della medesima in termini di caratteristiche operative, istituzionali, dimensionali e di stabilità e li invita ad ottemperare alla prescrizione di cui all'art. 6, comma 2, dello Statuto concernente l'adeguata rappresentatività dei due generi.

TITOLO II – NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 4 –Designazioni riservate ai soggetti designanti esterni

1. Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio generale, provvede a dare comunicazione ai soggetti designanti esterni di tale scadenza, richiedendo loro l'indicazione dei dieci nominativi di spettanza, che rispondano ai requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento e che assicurino l'adeguata rappresentatività negli organi dei due generi, nella misura minima di un terzo per ciascuno.

2. Precisamente, il Presidente provvede a richiedere la designazione del nominativo di spettanza:

- uno al Sindaco del Comune di Forlì;
- uno congiuntamente ai Sindaci dei Comuni di Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Castrocaro Terme e Terra del Sole;
- uno congiuntamente ai Sindaci dei Comuni di Civitella di Romagna, Dovadola, Predappio e Modigliana;
- uno congiuntamente ai Sindaci dei Comuni di Santa Sofia, Galeata, Bagno di Romagna, Verghereto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto e Tredozio;
- uno al Presidente della C.C.I.A.A. operante nel territorio di riferimento;
- uno al Rettore della Alma Mater Studiorum-Università di Bologna.

Le designazioni devono essere corredate da una breve motivazione da parte dei proponenti, da un dettagliato curriculum del candidato, datato e sottoscritto, dalla dichiarazione con la quale quest'ultimo accetta la candidatura, fornisce il consenso al trattamento dei dati personali e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

3. Ai fini della nomina dei restanti quattro componenti il Consiglio generale da parte di soggetti designanti esterni, e precisamente:

- un componente designato congiuntamente dai legali rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali legalmente riconosciuti, presenti nel territorio di prevalente attività della Fondazione;
- un componente designato congiuntamente dai legali rappresentanti degli enti e associazioni di volontariato del settore socio-assistenziale, con forte presenza nel territorio di prevalente attività della Fondazione;
- un componente designato congiuntamente dai legali rappresentanti degli enti e associazioni di volontariato del settore socio-sanitario, con forte presenza nel territorio di prevalente attività della Fondazione;

- un componente designato congiuntamente dai legali rappresentanti degli enti e associazioni culturali, con forte presenza nel territorio di prevalente attività della Fondazione;

si osservano i seguenti criteri di ammissione:

- a) le organizzazioni di volontariato socio-assistenziali e socio-sanitarie designanti devono essere costituite con le formalità previste dalla legge, devono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore - RuntS (D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117) ovvero, nelle more dell'effettiva operatività dello stesso, nel Registro Regionale del Volontariato (L. 11 agosto 1991, n. 266 e L.R. Emilia-Romagna 21 febbraio 2005, n. 12 e successive modificazioni), nell'Albo Regionale delle Cooperative sociali (L. 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni), nel Registro Prefettizio di Forlì (R.D. 12 febbraio 1911, n. 278 - L. n. 381 del 1991) e comunque devono essere costituite per provvedimento di organismi civili e religiosi secondo la disciplina che le regola. Esse devono inoltre avere una stabile organizzazione e aver dato prova di continuità operativa, attraverso dettagliata relazione, per aver svolto per almeno tre anni attività effettiva non discriminatoria; verranno specificatamente individuate, di volta in volta, dal Consiglio generale uscente, tenendo conto delle risultanze delle verifiche sulla rappresentatività dei soggetti designanti, purché ricorrano almeno due dei seguenti criteri:

1. organizzazioni di volontariato socio-assistenziali:

- abbiano almeno numero 10 volontari,
- abbiano almeno numero 10 assistiti,
- limitatamente alle Associazioni, abbiano almeno numero 10 associati,
- dispongano di un volume di entrate annue, risultante dall'ultimo rendiconto approvato, di almeno Euro 50.000,00, oppure – in alternativa – abbiano la disponibilità di almeno una casa d'accoglienza;

2. organizzazioni di volontariato socio-sanitarie:

- abbiano almeno numero 3 volontari,
- abbiano almeno numero 10 assistiti,
- limitatamente alle Associazioni, abbiano almeno numero 10 associati,
- dispongano di un volume di entrate annue, risultante dall'ultimo rendiconto approvato, di almeno Euro 15.000,00;

- b) gli enti e associazioni culturali designanti devono essere costituiti con le formalità previste dalla legge, devono avere una stabile organizzazione e aver dato prova di continuità operativa, comprovabile attraverso dettagliata relazione, per aver svolto per almeno tre anni attività effettiva non discriminatoria; gli stessi verranno specificatamente individuati, di volta in volta, dal Consiglio generale uscente, tenendo conto delle risultanze delle verifiche sulla rappresentatività dei soggetti designanti, purché ricorrano almeno due dei seguenti criteri:

- abbiano almeno numero 3 volontari,
- limitatamente alle Associazioni, abbiano almeno numero 10 associati,
- dispongano di un volume di entrate annue, risultante dall'ultimo rendiconto approvato, di almeno Euro 15.000,00;

- c) gli ordini e i collegi professionali legalmente riconosciuti, presenti nel territorio di prevalente attività della Fondazione saranno convocati, per la designazione di loro competenza, come di seguito indicato.

4. Gli enti, le organizzazioni e le associazioni, di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3, verranno informate dell'apertura della procedura di designazione dei componenti il Consiglio generale tramite avviso pubblicato su uno o più quotidiani locali e sul sito internet della Fondazione recante il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e per la

presentazione della documentazione richiesta; tale termine non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data di prima pubblicazione.

5. Una volta pervenute le domande di partecipazione alla procedura degli enti e associazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3 nei termini indicati e verificata la loro ammissibilità, si osservano le seguenti procedure:

1. il Presidente della Fondazione convoca, tempestivamente, in distinte e separate riunioni:
 - a) i legali rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali,
 - b) i legali rappresentanti degli enti e associazioni di volontariato socio-assistenziali,
 - c) i legali rappresentanti degli enti e associazioni di volontariato socio-sanitarie,
 - d) i legali rappresentanti degli enti e associazioni culturali;

la riunione *sub* a) può anche precedere il compimento dei controlli di ammissibilità relativi alle riunioni di cui alle successive lettere b), c) e d);

2. le riunioni sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza dei convocati. È consentito il conferimento di delega scritta ad altro convocato o ad altro rappresentante dell'ente, organizzazione o associazione; la stessa persona non può ricevere più di una delega. Ove, in prima convocazione, non sia presente la maggioranza degli invitati, le riunioni sono convocate in seconda seduta, da tenersi non oltre tre giorni dalla prima e si intendono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti.

Le riunioni hanno luogo presso la sede della Fondazione o in altra località indicata nell'avviso di convocazione e sono coordinate dal Presidente o dal Vice Presidente della Fondazione; svolge le funzioni di segretario e di scrutatore il Segretario generale della Fondazione, che può nominare due scrutatori, con il compito di disciplinare le operazioni di voto, di scrutinare le schede e di sottoscrivere il relativo verbale.

6. Il Presidente della Fondazione invita i partecipanti a ogni singola riunione a proporre candidati al Consiglio generale in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento. Ciascun partecipante può presentare una candidatura.

7. Le candidature devono essere corredate da una breve motivazione da parte dei proponenti, da un dettagliato curriculum dei candidati, datato e sottoscritto, dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura, forniscono il consenso al trattamento dei dati personali e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

8. Le candidature devono tener conto della necessità di assicurare l'adeguata rappresentatività dei due generi, nella misura minima di un terzo per ciascuno, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto.

9. Sulle candidature si procede a votazione secondo le modalità di cui al comma seguente, salvo sia raggiunta l'unanimità su una di esse, nel qual caso si procederà a voto palese.

10. I partecipanti alla riunione procedono a un'unica votazione sui singoli candidati; ciascun partecipante può esprimere non più di una preferenza. Si intende designato il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti, si procede a una votazione unica di ballottaggio e, ove ricorra ulteriore parità di voti, si intende designato il candidato più anziano per età. Tutte le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Nel verbale della riunione viene dato atto dei voti riportati da ciascun candidato.

Articolo 5 – Designazioni riservate all'Assemblea dei Soci

1. Il Presidente della Fondazione almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio generale provvede ad informare l'Assemblea dei Soci della Fondazione dell'avvio della procedura relativa al rinnovo degli organi.

2. Per la designazione dei dieci componenti il Consiglio generale riservata all'Assemblea dei Soci (art. 18, comma 1, lettera c), dello Statuto), l'Assemblea stessa procede sulla base di liste, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Le candidature devono tener conto della necessità di assicurare l'adeguata rappresentatività dei due generi, nella misura minima di un terzo per ciascuno, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto.

3. Le liste, che possono avere un numero di candidati non superiore a quindici e non inferiore a dieci, devono essere presentate alla Segreteria della Fondazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

4. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno venti Soci (che possono essere anche candidati nella stessa lista). Ciascun socio non può sottoscrivere più di una lista.

5. Ogni candidato può comparire in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

6. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di cui al comma 3 del presente articolo, deve essere depositato un dettagliato curriculum dei singoli candidati, debitamente datato e sottoscritto, insieme con le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura, forniscono il consenso al trattamento dei dati personali e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 6 sono considerate come non presentate.

8. Ciascun Socio può esprimere il proprio voto per una sola lista, indicando all'interno della stessa fino a un massimo di dieci preferenze, di cui almeno un terzo del genere meno rappresentato. Risulteranno eletti i candidati maggiormente votati della lista che avrà riportato i voti favorevoli della maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

9. Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega.

10. L'Assemblea dei Soci, relativamente alla designazione di cui al precedente comma 2, viene convocata sulla base delle previsioni di cui all'art. 16 dello Statuto.

11. Nel caso non siano presentate liste, l'Assemblea nomina i dieci componenti il Consiglio generale votando su candidature singole, che devono essere presentate da almeno cinque Soci. Nessun Socio può presentare più di una candidatura. In tal caso ciascun Socio potrà esprimere fino a un massimo di dieci preferenze; risulteranno eletti i dieci candidati che avranno ottenuto i voti favorevoli della maggioranza dei votanti, prevalendo, a parità di voti, il più anziano di età.

12. Si dovrà altresì tenere conto della necessità di assicurare l'adeguata rappresentatività dei due generi nella misura minima di un terzo per ciascuno, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto. Ove tale principio non sia rispettato, si procede alla sostituzione degli eletti del genere eccedente che superano il limite consentito, con soggetti dell'altro genere, tenuto conto del numero dei voti conseguiti, con prevalenza dei più anziani in caso di parità di voti. Ove i componenti del genere deficitario non raggiungano il numero richiesto, si procede a elezione suppletiva per i soggetti mancanti.

Articolo 6 – Documentazione

1. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, viene comprovato mediante la produzione, in fase di presentazione della candidatura, di curriculum dettagliato sottoscritto dal candidato.

2. Successivamente alla nomina, per ciascun designato devono inoltre essere prodotti, entro quindici giorni dalla richiesta a pena di decadenza, l'accettazione della carica, il certificato di residenza, il certificato del casellario giudiziale generale, il certificato dei carichi pendenti, il consenso al trattamento dei dati personali e una dichiarazione con la quale lo stesso attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di situazioni di incompatibilità, di ineleggibilità e di conflitto di interessi e si impegni a non candidarsi e a non assumere incarichi politico-elettivi o politico-amministrativi per tutta la durata del mandato e nei dodici mesi successivi alla cessazione dalla carica (art. 19, comma 7, dello Statuto) e a rispettare i principi e le disposizioni del Codice Etico della Fondazione. In caso di mancata produzione della documentazione richiesta da parte del soggetto interessato entro il termine anzidetto di quindici giorni, si provvede a una nuova nomina.

3. Qualora i dieci componenti di cui al precedente art.4, commi 2 e 3, nel loro complesso e sommati a quelli nominati dall'Assemblea, non soddisfino il requisito della rappresentatività di genere di cui all'art.6, comma 2, dello Statuto, si procede alla sostituzione, secondo l'ordine inverso di arrivo alla Fondazione della documentazione relativa, dei designati del genere eccedente che superano il limite consentito, con soggetti dell'altro genere, da designare con le stesse modalità. Lo stesso criterio viene utilizzato anche nel caso di mancato rispetto del requisito di residenza di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento.

Articolo 7 – Nomine

1. I soggetti designanti esterni devono provvedere alle designazioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Qualora tali soggetti non provvedano entro il predetto termine, la Fondazione sollecita gli interessati concedendo ulteriori dieci giorni per gli adempimenti. Qualora i soggetti esterni cui compete la designazione non provvedano neppure entro il termine ulteriore di dieci giorni, il potere di nomina viene attribuito al Prefetto di Forlì-Cesena (art. 19, comma 5, dello Statuto).

3. Successivamente alla nomina, il Presidente uscente ne dà tempestiva ufficiale comunicazione all'Assemblea e ai soggetti designanti.

4. Il Consiglio generale, nella sua prima riunione, previa verifica della esistenza dei requisiti, provvede alla convalida delle nomine dei propri componenti, verificando altresì che sia stata rispettata la previsione di cui all'art. 6, comma 2, dello Statuto, concernente la rappresentatività di genere.

5. In seguito alla prima riunione, finalizzata alla convalida delle nomine, il Presidente uscente ne convoca una successiva per l'elezione del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Vice Presidente, su proposta del Presidente, e del Collegio sindacale.

TITOLO III - NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE, DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 8 – Procedura di nomina del Presidente

1. Le candidature alla carica di Presidente devono essere presentate alla Segreteria della Fondazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta convocata per le nomine. Ciascuna candidatura deve essere presentata da almeno sette componenti del neo eletto Consiglio generale. Ciascun consigliere non può sottoscrivere più di una candidatura.

2. Unitamente a ciascuna candidatura, entro il medesimo termine di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere depositato un dettagliato curriculum del candidato, debitamente datato e sottoscritto, insieme con le dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura, fornisce il consenso al trattamento dei dati personali e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

3. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi sono considerate come non presentate.

4. I candidati saranno elencati in ordine alfabetico. La votazione verrà effettuata a scrutinio segreto; risulterà eletto colui che avrà riportato voti favorevoli pari alla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio generale. Ove tale maggioranza non sia raggiunta si procederà a votazioni ulteriori, a meno che il Consiglio generale, dopo almeno tre votazioni senza esito, deliberi il rinnovo della procedura di cui ai commi precedenti.

5. Il Segretario generale della Fondazione svolge le funzioni di scrutatore in tutte le votazioni previste nel presente articolo.

Articolo 9 – Procedura di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione

1. Per la nomina degli ulteriori sei componenti del Consiglio di amministrazione, il Consiglio generale procede sulla base di liste, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

2. Le liste, che possono avere un numero di candidati non superiore a nove e non inferiore a sei, devono essere presentate almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta convocata per le nomine. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I proponenti dovranno altresì tenere conto della necessità di assicurare l'adeguata rappresentatività dei due generi nella misura minima di un terzo per ciascuno, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto.

3. Ciascuna lista deve essere presentata alla Segreteria della Fondazione da almeno sette componenti il Consiglio generale. Ciascun consigliere non può sottoscrivere più di una lista.

4. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di cui al precedente comma 2 del presente articolo, deve essere depositato un dettagliato curriculum dei singoli candidati, debitamente datato e sottoscritto, insieme con le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura, forniscono il consenso al trattamento dei dati personali e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

5. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono considerate come non presentate.

6. Ciascun Consigliere deve esprimere il proprio voto per una sola lista, indicando all'interno della stessa fino a un massimo di sei preferenze. Risulteranno eletti i candidati maggiormente votati della lista che avrà riportato voti favorevoli pari alla maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

7. Nel caso in cui non siano presentate liste, il Consiglio generale nomina i sei componenti il Consiglio di amministrazione votando su candidature singole, che devono essere presentate da almeno due componenti del Consiglio generale. Le candidature avanzate dovranno nel loro complesso rispettare il principio dell'adeguata rappresentatività dei due generi nella misura minima di un terzo per ciascuno, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto. A tal fine saranno escluse quelle lesive del principio procedendo a ritroso rispetto all'ordine di presentazione. In tal caso ciascun Consigliere potrà esprimere fino a un massimo di sei preferenze; risulteranno eletti i sei candidati che avranno ottenuto voti favorevoli pari alla maggioranza dei presenti, prevalendo, a parità di voti, il più anziano di età.

8. Qualora la composizione del Consiglio di amministrazione che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i due generi, gli ultimi eletti della lista del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato maggiormente votati. Nel caso in cui non siano state espresse preferenze si procederà alla suddetta sostituzione tenuto conto dell'ordine di elencazione dei candidati nella lista che avrà riportato il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In mancanza di liste si procederà alla sostituzione sulla base del numero dei voti ottenuti.

9. Il Segretario generale della Fondazione svolge le funzioni di scrutatore in tutte le votazioni previste nel presente articolo.

Articolo 10 – Procedura di nomina del Vice Presidente

1. Dopo aver nominato il Presidente e il Consiglio di amministrazione si procede alla elezione del Vice Presidente. Il Presidente propone il nominativo del Vice Presidente tra quelli eletti a componenti il Consiglio di amministrazione. Il Consiglio generale procede quindi alla votazione del nominativo. La votazione avverrà a scrutinio segreto, salvo il caso di accertata unanimità, e a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio generale. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza, si procederà a votare ulteriori nominativi su proposta del Presidente medesimo.

2. Il Segretario generale della Fondazione svolge le funzioni di scrutatore in tutte le votazioni previste nel presente articolo.

Articolo 11 – Procedura di nomina dei componenti del Collegio sindacale e affidamento della revisione legale dei conti

1. Il Consiglio generale, per la nomina dei componenti che formano il Collegio sindacale – tre componenti effettivi e due supplenti – procede sulla base di liste, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

2. Le liste, che possono avere un numero di candidati non superiore a sette e non inferiore a cinque, devono essere presentate alla Segreteria della Fondazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta convocata per le nomine. Ogni candidato può comparire in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I proponenti dovranno altresì tenere conto della necessità di assicurare

l'adeguata rappresentatività dei due generi nella misura minima di un terzo per ciascuno, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto.

3. Ciascuna lista deve essere presentata alla Segreteria della Fondazione da almeno sette componenti il Consiglio generale. Ciascun consigliere non può sottoscrivere più di una lista.

4. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di cui al precedente comma 2 del presente articolo, devono essere depositati per ogni singolo candidato un dettagliato curriculum debitamente datato e sottoscritto e la documentazione che attesti il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo contabile e di legalità, come previsti dalle norme vigenti per le società per azioni sul Collegio sindacale, insieme con le dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura, fornisce il consenso al trattamento dei dati personali e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

5. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4 sono considerate come non presentate.

6. Ciascun Consigliere esprime il proprio voto per una sola lista, indicando all'interno della stessa fino a un massimo di cinque preferenze. Risulteranno eletti quali sindaci effettivi i tre candidati maggiormente votati della lista che avrà riportato i voti favorevoli della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età. Il candidato che in assoluto avrà riportato il maggior numero di voti assumerà la carica di Presidente del Collegio sindacale; in caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età. I candidati che si saranno posizionati al quarto e quinto posto nella graduatoria dei voti relativa alla lista che avrà riportato la maggioranza prescritta risulteranno eletti quali sindaci supplenti; in caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

7. Nel caso non siano presentate liste, il Consiglio generale nomina i componenti del Collegio sindacale votando su candidature singole, che devono essere presentate da almeno due componenti del Consiglio generale. Le candidature avanzate dovranno nel loro complesso rispettare il principio dell'adeguata rappresentatività dei due generi nella misura minima di un terzo per ciascuno, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto. In tal caso ciascun Consigliere potrà esprimere fino a un massimo di cinque preferenze; risulteranno eletti, secondo le modalità e con le attribuzioni di cui al comma precedente del presente articolo, i cinque candidati maggiormente votati, che avranno conseguito i voti favorevoli della maggioranza dei presenti, prevalendo, a parità di voti, il più anziano di età.

8. Il Segretario generale della Fondazione svolge le funzioni di scrutatore in tutte le votazioni previste nel presente articolo.

9. Qualora la composizione del Collegio sindacale che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i due generi, gli ultimi eletti della lista del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato maggiormente votati. Nel caso in cui non siano state espresse preferenze si procederà alla suddetta sostituzione tenuto conto dell'ordine di elencazione dei candidati nella lista che avrà riportato il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In mancanza di liste si procederà alla sostituzione sulla base del numero dei voti ottenuti.

10. Il Consiglio generale può affidare la revisione legale dei conti a un Revisore legale dei conti o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In questo caso al Collegio sindacale restano i compiti del controllo di legalità. La scelta del Revisore o della società di revisione è fatta previo parere motivato del Collegio sindacale e vale per un mandato triennale, con scadenza alla data del Consiglio generale convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere reiterato per un solo mandato successivo.

Articolo 12 – Documentazione

1. Successivamente alla nomina, il Presidente uscente ne dà tempestiva ufficiale comunicazione agli interessati, affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro quindici giorni dalla richiesta.

2. I candidati Consiglieri di amministrazione neoeletti dovranno produrre, entro il termine previsto per l'accettazione della carica e a pena di decadenza, il certificato di residenza, il certificato del casellario giudiziale generale, il certificato dei carichi pendenti, il consenso al trattamento dei dati personali e una dichiarazione con la quale gli stessi attestino, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di situazioni di incompatibilità, di ineleggibilità e di conflitto di interessi e si impegnino a non candidarsi e a non assumere incarichi politico-elettivi o politico-amministrativi per tutta la durata del mandato e nei dodici mesi successivi alla cessazione dalla carica (art. 22, comma 4, dello Statuto) e a rispettare i principi e le disposizioni del Codice Etico della Fondazione.

3. I candidati Sindaci neoeletti devono produrre, entro quindici giorni dalla richiesta a pena di decadenza, l'accettazione della carica, il certificato del casellario giudiziale generale, il certificato dei carichi pendenti, il consenso scritto al trattamento dei dati personali e una dichiarazione con la quale gli stessi attestino, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di situazioni di incompatibilità, di ineleggibilità e di conflitto di interessi e si impegnano a rispettare i principi e le disposizioni del Codice Etico della Fondazione.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 – Sostituzione di componente di organi in corso di mandato

1. Qualora nel corso del mandato un componente degli organi venga meno per qualsivoglia motivo, si provvede tempestivamente alla sostituzione per il tempo residuo della carica, applicando nei singoli casi le norme stabilite in generale per la nomina.

2. In particolare per la sostituzione di un componente del Consiglio generale designato dall'Assemblea dei Soci, si procede alla sostituzione votando su candidature singole, che devono essere presentate alla Segreteria della Fondazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza dell'Assemblea convocata per la nomina, unitamente alla documentazione di cui all'art.5, comma 6, del presente Regolamento.

3. Ciascuna candidatura deve essere presentata da almeno cinque Soci. Ciascun Socio può sottoscrivere una sola candidatura. I proponenti dovranno altresì tenere conto della necessità di assicurare l'adeguata rappresentatività dei due generi nella misura minima di un terzo per ciascuno, secondo quanto previsto dall'art.6, comma 2, dello Statuto. Ciascun Socio potrà esprimere non più di una preferenza; risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto i voti favorevoli della maggioranza dei votanti.

4. Qualora nel corso del mandato venga meno un componente del Collegio sindacale, si applica per la sostituzione il meccanismo del subentro del Sindaco supplente tenuto conto del numero dei voti ottenuti all'atto della nomina. Si sostituisce così al Sindaco cessato il primo dei supplenti. Nel caso in cui venga a cessare, per qualsiasi motivo, il Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza dell'Organo è assunta dal Sindaco effettivo maggiormente votato.

5. Ai fini della ricostituzione dell'Organo di controllo il Consiglio generale procede tempestivamente alla nomina di un nuovo Sindaco supplente votando su candidature singole, che devono essere presentate alla Segreteria della Fondazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio convocato per la nomina, unitamente alla documentazione di

cui all'art.11, comma 5, del presente Regolamento. I proponenti dovranno altresì tenere conto della necessità di assicurare nell'Organo l'adeguata rappresentatività dei due generi nella misura minima di un terzo per ciascuno, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto.

6. Ciascun Consigliere potrà esprimere non più di una preferenza; risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto i voti favorevoli della maggioranza dei presenti.

Articolo 14 – Pubblicità

1. Lo Statuto della Fondazione, il presente Regolamento, i nominativi dei componenti gli organi della Fondazione e i loro curricula in forma sintetica sono pubblicati sul sito internet della Fondazione (art. 5 dello Statuto).

2. Dell'inizio e delle modalità di svolgimento delle procedure di designazione viene data tempestiva comunicazione sul sito internet della Fondazione nonché agli organi di informazione.

3. L'elenco delle persone nominate alla carica di Presidente, Vice Presidente, componente il Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale è reso pubblico mediante avviso su un quotidiano a diffusione nazionale o con altro strumento, anche telematico, che consenta un'adeguata conoscenza della notizia.

Articolo 15– Comunicazioni ed entrata in vigore

1. Le comunicazioni menzionate nel presente Regolamento saranno effettuate con mezzi idonei ad assicurarne il recepimento (fax, raccomandata con avviso di ricevimento, e-mail, pec, pubblicazione su quotidiani, sito internet della Fondazione, ecc.).

2. I componenti degli organi, nonché coloro che sono candidati agli stessi in base al presente Regolamento, sono tenuti alla piena osservanza degli obblighi di riservatezza anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

3. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio generale.



Corso Garibaldi 45 - 47121 Forlì FC
tel. 0543 1912000 - fax 0543 1912049
www.fondazionecariforli.it

Approvato nella riunione del Consiglio generale del 5 giugno 2020
e in vigore da tale data